

ROMA, 11 luglio 2018

Avv. Ernesto Belisario



FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI:
OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI

The logo for e-lex Studio Legale, featuring a stylized 'e' with three curved lines above it, followed by '-lex' in a bold, sans-serif font.

STUDIO LEGALE

IL FUTURO E' ARRIVATO



FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

EVOLUZIONE DELLA FE

- GIUGNO 2014: obbligo di FE nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza.
- MARZO 2015: obbligo di FE nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e soggetti inseriti nel conto economico dello Stato.
- LUGLIO 2018: obbligo di FE per cessioni di benzina, gasolio e alcune prestazioni rese nell'ambito di contratti pubblici
- GENNAIO 2019: obbligo di FE b2b e nei confronti dei



FATTURAZIONE ELETTRONICA (b2b)

La fatturazione elettronica è il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione ed elaborazione dei dati delle fatture.

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari, quindi anche le fatture elettroniche, devono rivestire le seguenti caratteristiche:

- immodificabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità.



DEFINIZIONI

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

(art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)



DEFINIZIONI

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

(art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)



OBBLIGATORIETA'

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio .

(art. 1, comma 909, Legge n. 205/2017)



OBBLIGATORIETA'

La norma include nell'ambito di applicazione anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Italia.

Restano escluse dall'obbligo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.



CARATTERISTICHE DELLA FE


- ▶ Il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language). Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.
- ▶ L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.
- ▶ La trasmissione è effettuata attraverso il sistema di



interscambio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI

IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO



CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 13/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 2 luglio 2018

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017



FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI

LA DEMATERIALIZZAZIONE

GESTIRE IL CICLO DI VITA DI DOCUMENTI INFORMATICI



DOCUMENTO ELETTRONICO

qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

(art. 3, Regolamento UE n. 910/2014)




DOCUMENTO INFORMATICO

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(art. 1, comma 1, lett. p), D. Lgs. n. 82/2005)





VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

(art. 20, comma 1-bis)



VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo

(art. 21, comma 2-bis)



VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA

Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.

(art. 20, comma 3)



VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA

Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

(art. 20, comma 4)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



EBELISARIO@E-LEX.IT
WWW.E-LEX.IT

www.lapadigitale.it